

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 156}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAUTI

Presentata il 14 luglio 1983

Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza raggiunti dal limite di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — La promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, soppressa dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, per i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate, delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, continua a trovare applicazione nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi diversi da quelli indicati.

Essa, però, presuppone che l'ufficiale sia stato valutato per l'avanzamento al grado superiore almeno una volta; ne consegue che, laddove l'ufficiale non possa essere valutato perché colpito dai limiti di età prima di essere compreso in aliquota di scrutinio, la promozione anzidetta non può essere conferita.

In genere ciò si verifica in quei Corpi nei quali gli ufficiali vengono nominati tra i sottufficiali.

Essi, difatti, conseguono la nomina ad ufficiale in servizio permanente in età matura e progrediscono in carriera quanto mai a rilento per cui accade che molti pervengano al grado immediatamente inferiore a quello terminale senza aver avuto la possibilità di poter essere giudicati almeno una volta per l'avanzamento.

Trattasi di personale che ha maturato oltre quarant'anni di servizio, che ha ben meritato e che vorrebbe veder conclusa la modesta carriera con l'acquisizione di un grado superiore, per motivi morali, dato che, attualmente, ad essi, essendo combattenti, grazie al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici combattentistici, può già essere conferito, ai fini pensionistici, il trattamento economico del grado superiore a quello posseduto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente, i quali non possono essere valutati perché raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, purché, al momento della cessazione dal servizio permanente, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado, quarant'anni di servizio effettivo e la qualifica di « combattente ».

Essi sono promossi al grado superiore, indipendentemente dall'inclusione nell'aliquota di scrutinio, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e cessano dal servizio permanente in base ai limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione.

Detta promozione non è cumulabile con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.